



COMUNE DI LEGNAGO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 16
giugno 2005

Il Regolamento entra in vigore il 22 giugno 2005

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1997, dell'art. 89 del D. Lgs. n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996.

Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

ART. 2 - ATTIVITA' AMMESSE

L'Amministrazione Comunale garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la migliore funzionalità degli impianti sportivi di sua proprietà e mette a disposizione dei gruppi e delle associazioni sportive, le palestre comunali sotto-elencate:

Palestra Scuola Primaria di Legnago
Palestra Scuola Primaria di Casette
Palestra Scuola Primaria di Terranegra
Palestra Scuola Primaria di San Pietro
Palestra Scuola Primaria di Vangadizza
Palestra Scuola Primaria di Vigo
Palestra Scuola Primaria di Porto
Palestra Scuola Secondaria di 1° grado "Frattini"
Palestra Scuola Secondaria di 1° grado "Barbieri"
Palestra Scuola Secondaria di 1° grado "Cavalcaselle"

L'uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:

- attività di avviamento e promozione dello sport
- tornei amatoriali
- campionati ed attività federali e di lega
- attività motoria
- ginnastica
- preparazione atletica
- attività ricreative e di aggregazione sociale

purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 4.

E' proibito l'accesso e la presenza di pubblico in tutti gli impianti sprovvisti di gradinate e tribune.

L'effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie licenze di polizia amministrativa, nel rispetto delle norme di cui al T.U.L.P.S. – R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle palestre che hanno ottenuto il certificato di agibilità per manifestazioni sportive dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per il pubblico spettacolo, il numero di persone, cui è consentito l'accesso negli spazi opportunamente riservati, non potrà superare il limite massimo, fissato nella licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. – R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nelle palestre che non hanno ottenuto tale agibilità è interdetta la presenza di pubblico.

Gli Enti, Associazioni e Gruppi Sportivi sono tenuti, a loro cura e spese, a garantire la presenza di servizi di pronto soccorso e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive quanto è prevedibile l'affluenza di pubblico.

È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro.

L'installazione di forme pubblicitarie all'interno delle palestre implica una autorizzazione del Comune proprietario. Le stesse dovranno essere rimosse prima dell'attività didattica.

ART. 3 – CRITERI DI PRIORITA'

L'assegnazione delle palestre e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dall'Ufficio Sport del Comune.

Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

- Istituzioni Scolastiche del Comune di Legnago;
- Amministrazione comunale di Legnago;
- attività patrocinate dal Comune di Legnago;
- forme associative iscritte all'apposito albo del Comune di Legnago;
- Federazioni, Enti di promozione sportiva e Società del Comune di Legnago affiliati al CONI
- Associazioni, Enti, gruppi o Cooperative di promozione sportiva ricreativa;
- Gruppi amatoriali.

In caso di pari diritto verranno tenuti in considerazione i seguenti sub-criteri in ordine di priorità:

- la squadra e gli atleti che svolgono il massimo campionato nazionale;
- la squadra che svolge il campionato regionale o provinciale;
- i corsi di avviamento allo sport per bambini/e sotto gli 11 anni;
- i corsi di avviamento per ragazzi/e tra i 12 e 14 anni;
- le associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico-sportiva ed agonistica;

- le associazioni, gruppi, enti o privati, che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico-sportive, non agonistiche;

- le associazioni, enti o privati per singole manifestazioni di carattere sportivo-ricreativo.

Le società che hanno svolto attività nell'anno precedente hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre, come pure quelle che svolgono un'attività continua negli anni, hanno la precedenza rispetto alle società di nuova costituzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, motivatamente, di modificare le suddette priorità, in presenza di iniziative di particolare rilevanza sociale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle associazioni, enti o gruppi che svolgono attività sportiva nei confronti dei portatori di handicap e attività correttiva e riabilitativa per giovani ed anziani.

La concessione delle palestre si intende anche per i servizi igienico-sanitari necessari allo svolgimento dell'attività.

L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.

ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.

Il Comune e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.

Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.

L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione, che di norma osservano la seguente articolazione:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle 24.00

Al sabato, dalle ore 15.00 alle 20.00

Alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo addetto.

Al termine di ogni turno di attività, l'impianto dovrà essere consegnato agli altri utilizzatori pulito e pronto all'uso.

In particolare, al termine della giornata di utilizzo, la struttura e gli annessi servizi dovranno essere scrupolosamente puliti per essere pronti all'uso scolastico per il giorno successivo.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare con proprio personale all'uopo incaricato o su segnalazione dei Dirigenti Scolastici, la mancata pulizia della palestra, sospenderà l'autorizzazione. Entro 5 giorni dovranno essere comunicate le nuove modalità per la pulizia della palestra, pena la revoca della concessione.

L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.

Le attrezzature sportive di proprietà della scuola non possono essere utilizzate.

All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:

- accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
- lasciare materiale di ingombro;
- spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
- far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
- fumare.

L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.

I funzionari delle Amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

I concessionari si impegnano:

- a) A restituire alla propria funzionalità la struttura al termine delle esercitazioni. L'impiego e/o il deposito di particolari attrezzature o materiali negli impianti dati in uso, dovrà essere concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale;
- b) A curare le attente pulizie dei locali e palestre loro affidati;
- c) A non sub-concedere l'uso, anche parziale, degli impianti oggetto del presente regolamento a chiunque ed a qualsiasi titolo, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- d) A provvedere alla chiusura della palestra tramite il responsabile o l'istruttore al termine dell'orario di utilizzo assegnato qualora non siano presenti il responsabile o l'istruttore del turno successivo;

Delle chiavi delle palestre avute in uso risponde sempre e comunque il Presidente dell'Ente, del Gruppo sportivo o Associazione assegnataria.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei frequentatori della palestra, al fine di sollevare il Comune da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ed origine che i frequentatori stessi possono subire. A tal fine la società concessionaria deve rilasciare una dichiarazione comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta. La società è comunque responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a terzi ed al Comune in dipendenza della concessione ed a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserva d'eccezione.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Le palestre scolastiche sono concesse in uso temporaneo, su richiesta, per il periodo 15 settembre – 30 giugno di ogni anno.

Gli Enti, le Associazioni e Società, i Gruppi amatoriali senza fini di lucro che intendano ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche (massimo due) dovranno presentare all'Ufficio Sport del Comune apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all'allegato "A" del presente Regolamento, entro il **15 luglio di ogni anno**.

Le richieste pervenute in difformità di modulo non saranno prese in considerazione.

Le richieste presentate dopo il termine ultimo 15/07 saranno tenute in considerazione solo in base alle disponibilità rimaste.

L'Ufficio Sport verificherà la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento.

In concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai criteri di cui all'art. 3. Qualora risultassero richieste concorrenti per orario, si procederà al sorteggio tra le Associazioni richiedenti.

Qualora non si potesse far fronte a tutte le richieste, in mancanza di un accordo tra gli interessati si procederà alla diminuzione proporzionale di ore e spazi a disposizione dei singoli richiedenti.

Entro il 15 settembre di ogni anno verrà comunicato da parte dell'Ufficio Sport al concessionario il calendario con le ore di utilizzo della/e palestra/e.

L'Ufficio Sport formalizza la concessione richiesta e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra, nonché al versamento della competente tariffa, come determinata all'art. 6. Il mancato versamento della tariffa comporta l'immediata revoca della concessione.

La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.

Eventuali rinunce o variazioni di orario dovranno essere comunicate entro il terzo giorno successivo a quello indicato nel calendario autorizzato. Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

Il Comune, per motivi organizzativi, si riserva il diritto di effettuare spostamenti di turno o di impianto in qualsiasi momento.

In questo caso, l'utente ha la facoltà di rinunciare immediatamente qualora la variazione imposta non consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività.

ART. 6 – TARIFFE

A fronte della concessione di utilizzo delle palestre scolastiche, il concessionario è tenuto a versare al Comune la tariffa oraria stabilita, a concorso delle spese per il consumo di acqua potabile, energia elettrica e combustibile.

Si dovrà provvedere al pagamento del canone concessorio delle palestre in base a due rate da versarsi:

- la prima all'atto del ritiro della concessione, per le attività relative al periodo settembre – gennaio;
- la seconda entro il 28 febbraio di ogni anno, relativamente al periodo febbraio – giugno.

Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso della palestra a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo e previo parere della Commissione.

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale e aggiornate almeno ogni biennio, sulla base delle variazioni ISTAT, tenendo conto:

- della necessità di favorire l'utilizzo delle palestre per tutti gli Enti, Associazioni, Società e Gruppi amatoriali senza fini di lucro;
- della tipologia dell'impianto e dell'attività svolta;
- degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria;
- delle tariffe di mercato applicate ad altre analoghe strutture sportive.

Nessun recupero finanziario spetterà alle Società, Gruppi Sportivi, Associazioni, Enti, in caso di mancata fruizione della palestra secondo il piano di utilizzazione presentato.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale, stabilito dalla Giunta Comunale, dovrà essere versato al Comune di Legnago, in unica soluzione, prima del ritiro della concessione all'uso della palestra.

Il deposito cauzionale verrà restituito al termine della concessione nella sola ipotesi che non risulti accertato a carico del Gruppo Sportivo, Società, Ente, Associazione, alcun danno alle strutture o attrezzature della palestra e che non risulti comunque a carico del concessionario alcun sospeso nel pagamento della tariffa di utilizzazione.

Se verranno riscontrati danni, l'Amministrazione Comunale disporrà l'effettuazione di una perizia attraverso i propri tecnici, i quali insindacabilmente formuleranno l'esatta determinazione del danno emergente, che verrà detratto dalla somma versata a titolo di deposito cauzionale.

Qualora l'importo dei danni superi quello del deposito cauzionale il Comune di Legnago curerà il recupero contenzioso della somma medesima adendo il giudice civile ordinario e, se del caso anche il giudice penale, che, per questo genere di reati, dovrà procedere d'ufficio (art. 635 n. 3 coordinato con l'art. 625 n. 7 del C.P.).

ART. 8 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Il presente Regolamento entro in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 4 luglio 2000.

È da intendersi altresì revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.

ALLEGATO "A"

AL COMUNE DI LEGNAGO
Ufficio Sport
Via XX Settembre, 29
37045 LEGNAGO (VR)

Oggetto: Richiesta concessione uso palestre scolastiche in orario extrascolastico.

L'Ente/Associazione/Società/Gruppo Amatoriale.....
con sede in Via N.....
codice fiscale partita Iva
 iscritta all'Albo comunale delle Associazioni
 non iscritta all'Albo comunale delle Associazioni,

rappresentato dal (carica ricoperta) Sig.....
nato a il residente in
Via N.
telefono Codice fiscale

CHIEDE

di poter utilizzare la palestra della scuola
nei seguenti giorni e orari per le attività sottoindicate:

GIORNI.....

DALLE OREALLE ORE

DAL AL

ATTIVITA'

.....
.....
.....

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di assumere personalmente completa responsabilità circa la custodia e il corretto uso della palestra negli orari che saranno oggetto di concessione.

Allego alla presente domanda la dichiarazione prevista dal vigente Regolamento e copia fronte/retro del documento di identità personale.

Legnago,

Firma

Il sottoscritto, come sopra identificato, in nome e per conto dell'Associazione/Ente/Società/Gruppo Amatoriale

.....
.....

ai fini del rilascio della concessione d'uso della palestra della scuola..... nei giorni e orari richiesti,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- 1) di aver preso visione del vigente Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico e di accettarlo in ogni sua parte;
- 2) di impegnarsi a versare a favore del Comune la tariffa oraria applicata, entro la decorrenza della concessione d'uso;
- 3) di sollevare da qualsiasi responsabilità gli enti concedenti (Autorità scolastiche e Amministrazione comunale) per qualsiasi danno possa occorrere a persone o cosa in dipendenza dell'uso dei locali stessi e dello svolgimento delle attività previste;
- 4) di svolgere presso la palestra in uso esclusivamente le attività indicate nell'atto di concessione e che le stesse non hanno finalità di lucro;
- 5) di comunicare immediatamente all'Ufficio Sport del Comune eventuali danni alle attrezzature, provocati o rilevati;

6) di comunicare per iscritto al Comune l'eventuale termine anticipato o l'interruzione temporanea della palestra;

7) di assicurare la presenza di un responsabile (di maggiore età) della società durante lo svolgimento dell'attività;

8) di fare rispettare il divieto di fumare e non consentire l'accesso nella palestra a persone estranee;

9) che l'addetto alla pulizia della palestra per conto del concessionario è il Sig.;

10) di impegnarsi a restituire all'Ufficio Sport del Comune le chiavi della palestra avute in consegna, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza della concessione;

11) di accettare ogni modifica degli orari alle esigenze dell'attività sportiva scolastica e del Comune di Legnago;

12) il concessionario si impegna senza eccezione alcuna a che tutti, coloro che partecipano alle attività motorio-sportive, siano fisicamente idonei;

Legnago,

Firma

ALLA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/ENTE/GRUPPO
AMATORIALE

Via

37045 - LEGNAGO

e p.c. AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA 1°/ 2° CIRCOLO
37045 - LEGNAGO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
37045 - LEGNAGO

Oggetto: concessione uso palestra scuola

Verificata la regolarità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento, si autorizza l'utilizzo richiesto, alle condizioni stabilite, per il seguente periodo:

- dal al, il giorno di dalle ore alle ore
- dal al, il giorno di dalle ore alle ore
- dal al, il giorno di dalle ore alle ore
- dal al, il giorno di dalle ore alle ore

Legnago,

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE

.....